

Allegato "A" all'atto n. 28.577 di Raccolta Notaio Santarpia Roberto

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

“Nuova Orceania Srl ”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la società a responsabilità limitata a socio unico con la denominazione **"NUOVA ORCEANIA S.r.l."**

Alla società si applicano le disposizioni di legge in materia di società partecipate da enti pubblici.

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale in Orzinuovi all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Art. 3 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci

ARTICOLO 4 - SOCI E CONTROLLO PUBBLICO

1. La società è ad integrale partecipazione pubblica e manterrà la

partecipazione interamente pubblica del capitale sociale.

2. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto “*in house providing*” e pertanto il socio pubblico esercita sulla società – congiuntamente o singolarmente – un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi. La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta del socio, titolare del capitale sociale.

3. Il controllo “analogo” è esercitato da parte del socio con strumenti, modalità e frequenza indicati nel presente statuto e concernenti, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l’organizzazione e/o l’acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l’andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l’audizione del Presidente del CDA.

4. Il controllo “analogo” si intende esercitato dal socio tramite tutte le disposizioni contenute nel presente statuto e nelle norme di legge, che consentono al socio stesso il governo della società.

Articolo 5 - Controllo analogo.

1. Al fine di consentire al Comune di Orzinuovi, socio unico, di esercitare efficacemente sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso Comune esercita sui propri uffici:

a) ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società redige, entro il 15 Novembre di ogni anno, una Relazione annuale illustrativa sullo svolgimento dei servizi ad essa affidati e

sull'andamento patrimoniale, economico e finanziario;

b) la società predispone, entro il 15 Novembre di ogni anno, la proposta del Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) per l'esercizio successivo corredato dal conto economico previsionale e dall'eventuale Piano degli Investimenti;

c) la società dovrà convocare entro il 31 Dicembre di ogni anno l'assemblea dei soci per l'approvazione del POAG.

3. Fermi restando gli adempimenti di cui ai commi precedenti, qualora abbiano a verificarsi eventi straordinari in quanto non previsti nelle relazioni suddette che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento alla società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il socio, relazionando su di essi.

Art. 6 – Scopo e Oggetto Sociale

La società costituisce strumento organizzativo specializzato avente per oggetto esclusivo l'esercizio di servizi di interesse generale nonché lo svolgimento di fondamentali attività di supporto alle funzioni istituzionali del socio.

In tale ambito, la società realizza a favore del socio servizi e, in genere, attività inerenti e connesse a:

- a) Gestione di manifestazioni ed esposizioni fieristiche e mercatali;
- b) Promozione e gestione di iniziative culturali, ricreative, sportive, turistiche, congressuali, formative, che possano comportare in

- modo diretto o indiretto una positiva ricaduta sul territorio;
- c) Gestione di servizi municipalizzati quali distribuzione del gas, energia, gestione rifiuti e servizi connessi al ciclo integrato delle acque, nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e in funzione delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
 - d) Gestione di servizi culturali e scolastici;
 - e) Gestione di mense in genere e di mense scolastiche;
 - f) Gestione di attività di pulizia, disinfestazione e simili di edifici e aree pubbliche e di Enti, Istituzioni, Fondazioni e di associazioni aventi interesse pubblico;
 - g) Gestione e manutenzione del verde pubblico e di Enti, Istituzioni, Fondazioni e di associazioni aventi interesse pubblico;
 - h) Gestione e realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e servizi manutentivi;
 - i) Gestione e manutenzioni di fabbricati, aree e impianti;
 - j) Realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche;
 - k) Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune di Orzinuovi, a qualunque titolo affidato, sotto l'aspetto amministrativo e tecnico;
 - l) Compravendita di fabbricati di varia natura;
 - m) Costruzione, ristrutturazione e simili, nonché gestione e manutenzione immobili in genere (aree e fabbricati), acquisto, realizzazione e gestione di immobili, strumenti, impianti e attrezza-

- ture destinate ad attività sportive e ricreative in genere;
- n) Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche quale soggetto attuatore di piani urbanistici;
 - o) Gestione di attività e servizi cimiteriali, funerari e delle lampade votive, comprese le attività di progettazione, realizzazione e gestione;
 - p) Gestione di attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate per conto di enti pubblici e privati, nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e in funzione delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
 - q) Gestione, in proprio o a supporto della pubblica amministrazione, di servizi catastali e connessi;
 - r) Gestione di aree pubbliche e di spazi e strumenti di pubblicità, promozione e pubbliche affissioni;
 - s) Realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli e delle connesse attività di rimozione forzata e di controllo delle stesse;
 - t) Progettazione, realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale e dell'arredo urbano in genere;
 - u) Progettazione, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche;
 - v) Gestione di farmacie.

La società può comunque compiere ogni operazione affine, connes-

sa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare rispetto alle attività e ai servizi suindicate, ivi comprese – in via meramente esemplificativa – tutte le operazioni finanziarie, (attività finanziaria comunque non prevalente e non rivolta nei confronti del pubblico e conformemente alle disposizioni legislative vigenti ed in particolar modo al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, al D. Lgs. n. 58/1998 e secondo quanto previsto dalla delibera del C.I.C.R. n. 1.058 del 2005) mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ai fini del conseguimento dei propri obiettivi, la società può ricercare e promuovere forme di collaborazione ovvero di partenariato con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, ordini professionali, università degli studi, suoi dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, camere di commercio, autorità ed organismi nazionali ed internazionali.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme di disciplina specifica, anche in tema di attività riservate a soggetti iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In ogni caso, la società opera in via esclusiva con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti e non svolge prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.

La Società non potrà estendere la propria attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento

I rapporti tra il comune di Orzinuovi e la Società sono regolamentati da appositi contratti di servizio o atti convenzionali redatti ai sensi della vigente normativa.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE – FINANZIAMENTI – TITOLI DI DEBITO

Art. 7 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e potrà essere aumentato, a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale a pagamento sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge, e spetta ai soci il diritto di sottoscriverli in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella delibera di aumento che lo stesso possa essere effettuato anche mediante offerta di quote a terzi.

Art. 8 – Trasferimento delle quote

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle quote, si applicano le procedure che seguono.

In ossequio alla natura dell'oggetto sociale, il trasferimento di quote del capitale sociale a soggetti terzi è subordinato innanzitutto all'ot-

tenimento, da parte di questi ultimi della seguente documentazione:

- con riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 28, della Legge 244/2007, copia della delibera motivata, assunta dall'Organo competente, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'assunzione della partecipazione di cui al comma 27 dello stesso articolo. Tale delibera dovrà essere pienamente esecutiva;
- con riferimento agli altri soggetti, aventi natura giuridica non rientrante nella definizione di cui al punto precedente, delibera del rispettivo Organo di Amministrazione che attesti comunque che l'acquisizione della partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o statutarie.

Successivamente all'assunzione dei documenti sopra citati – forniti da parte del terzo interessato all'acquisto della quota di capitale sociale – il trasferimento della partecipazione è ulteriormente subordinato al gradimento che deve essere espresso dall'Assemblea dei Soci.

A tal fine, il socio che intende trasferire le quote deve chiedere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Organo Amministrativo di convocare l'Assemblea entro quindici giorni, indicando le generalità del potenziale acquirente e la descrizione delle quote che intende trasferire. Se nel suddetto termine l'Assemblea non si riunisce o non delibera, il gradimento si intende concesso.

Il rifiuto del gradimento dev'essere tempestivo, esplicito e motivato e deve essere comunicato.

Qualora il gradimento sia immotivatamente negato, il socio richiedente ha diritto di recesso secondo le disposizioni di legge.

In caso di gradimento comunque affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, per l'esercizio del quale si adottano le seguenti modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento a ciascuno degli altri Soci, nonché, per conoscenza, all'organo Amministrativo presso la sede della società; la comunicazione deve indicare la quota di partecipazione che il socio intende trasferire, il prezzo, le generalità del terzo cessionario, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento;
- entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento di cui sopra, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione comunica la propria volontà al socio offerente e all'Organo di Amministrazione mediante lettera raccomandate con avviso di ricevimento, indirizzata rispettivamente al domicilio del socio come risultante dal libro soci e alla sede della società. Scaduto vanamente tale termine, il diritto si intende rinunciato;
- se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partici-

zioni già possedute da ciascuno di loro;

- in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
- il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;
- nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita.

Art. 9 – Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti infruttiferi o fruttiferi. Trovano applicazione le norme di legge e regolamentari in materia.

Art. 10 – Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. Si applicano le norme di legge in materia.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 11 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino alme-

no un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate o con il metodo assembleare o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto. Ove richiesto dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere trascritte sul libro dei verbali e delle decisioni dei soci.

Art. 12 – Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per mezzo di avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'invito sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo (in territorio italiano) dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale ed è presente l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo, se nominato.

Art. 13 – Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega conferita per iscritto; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dal codice civile. Essi possono conferire il

diritto di ammissione e di voto ad un altro socio, esclusi gli amministratori ed i dipendenti della società e di società da essa controllate o che la controllano, gli amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste, con delega consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica con firma digitale, scritta anche in calce alla lettera di convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio in regola con il versamento delle quote attribuitegli ha diritto ad un voto per ogni euro nominale di quota.

Art. 14 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedono, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene convocata anche quando l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e negli altri casi e con le modalità previsti dalla legge.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti previsti dall'art.2364 del codice civile e negli altri casi previsti dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di cui all'art.2365 del codice civile e può essere tenuta nello stesso giorno dell'Assemblea ordinaria.

Art. 15 – Quorum costitutivo

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengono tanti soci quanti ne occorrono a rappresentare almeno la metà del

capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengono tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e delibera con tanti voti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 16 – Delibere dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, ove per le funzioni di segreteria non sia prescritto o comunque chiamato un notaio, nomina un segretario e, occorrendo, tre scrutatori soci o non soci.

L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'organo amministrativo o il comitato di controllo vorranno sottoporre alla sua approvazione. Per le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'Assemblea deve essere tenuto conto

delle competenze degli organi di riferimento di cui agli articoli 42, 48 e 50 del

D.Lgs. 267/2000.

Sono di competenza esclusiva dei soci, oltre alle materie ad essi riservate dalla legge,

le decisioni aventi ad oggetto:

- a) la determinazione dell'eventuale compenso e del trattamento dei rimborsi spese e delle spese per trasferte e missioni dei componenti l'organo amministrativo;
- b) l'approvazione del POAG della società;
- c) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti o affidamenti superiori ad euro cinquecentomila (euro 500.000,00);
- d) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- e) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in altre società;
- f) la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
- g) l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
- h) nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori, in deroga alla facoltà concessa agli amministratori dall'art. 2365 C.C..

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da apposito verbale che viene firmato dall'Amministratore Unico o dal Presidente e dal segretario, oppure dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 17 – Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina dell'organo amministrativo compete al Sindaco del Comune di Orzinuovi. Nel caso la Società sia amministrata da un CDA, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se non è già stato individuato dal Socio, in occasione della nomina dello stesso CDA, ed eventualmente anche un Vicepresidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre anni, salvo minore durata stabilita all'atto della nomina.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

Art. 18 – Poteri degli Amministratori

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'oggetto sociale e delle direttive dell'Assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha il potere di eseguire operazioni con istituti di credito ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge e per statuto sono riservati alle competenze dell'Assemblea.

Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione la nomina del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e l'approvazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Art. 19. Autorizzazioni dei soci

Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei soci i seguenti atti dell'organo amministrativo:

- piani previsionali e programmatici su base annuale o pluriennale, contenenti anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;
- prestazione di garanzie a favore di terzi;
- stipulazione di mutui e finanziamenti in genere di importo superiore a € 50.000.

Con il preavviso stabilito per l'avviso di convocazione, sono trasmessi ai soci lo schema dell'atto sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

Art. 20 – Riunioni dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera spedita cinque (5) giorni prima; il telefax e la posta elettronica possono sostituirla, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è valida, anche in mancanza delle predette formalità, quando partecipano tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riu-

nione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 21 – Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Agli amministratori spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio per conto della Società.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può dare mandato a persone di fiducia per il compimento di determinati atti o categorie di atti, e rilasciare le relative procure, essendo in tali casi autorizzati a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute e corrispondere il relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, stabilendo il limite della delega; entro tale limite i Consiglieri Delegati avranno la rappresentanza della Società. Anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere nominato Consigliere Delegato.

Art. 22 – Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria allorché si verificano i presupposti di legge, con particolare riferimento all'art. 2477 C.C. e alle eventuali norme specifiche in materia di società parteci-

pate da enti pubblici.

L'organo di controllo può essere nominato anche in via facoltativa dall'Assemblea.

All'organo di controllo spettano le funzioni previste dal Codice Civile, compresa la revisione legale dei conti, se non diversamente affidata.

In merito alla composizione, durata, cessazione, funzioni, poteri, doveri e responsabilità dell'organo di controllo si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 23 – Revisione legale dei Conti

Quando obbligatoria, la revisione legale dei conti può essere affidata alternativamente all'organo di controllo, a un Revisore Contabile o a una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro.

La funzione di revisione legale dei conti può essere prevista anche in via facoltativa dall'Assemblea sociale.

In entrambi i casi, in merito alla durata, cessazione, funzioni, poteri, doveri e responsabilità del Revisore si applicano le norme di legge in materia.

Art. 24 - Comitati Scientifici

In funzione di specifiche tematiche o iniziative l'Assemblea può nominare uno o più Comitati Scientifici, scegliendone i componenti tra personalità competenti in materia culturale, scientifica, educativa, sociale, sportiva e di promozione commerciale. In occasione della nomina l'Assemblea ne definisce poteri e funzioni.

La partecipazione ai Comitati non prevede riconoscimento di alcun

emolumento.

I componenti dei Comitati scientifici hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio o alle determinazioni dell'Amministratore Unico in funzione degli argomenti trattati e senza diritto di voto.

TITOLO V

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 25 – Chiusura dell'esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio e di documenti accompagnatori in conformità alle norme stabilite dal codice civile e delle norme speciali in materia e lo presenterà all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Il bilancio viene depositato nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 26 - Comunicazioni sociali

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad articolare un sistema di comunicazioni sociali, indirizzate all'Assemblea dei soci e al Consiglio Comunale, anche sotto forma di audizio-

ne da svolgersi almeno una volta all'anno che riproduca gli effetti conoscitivi tipici della programmazione finanziaria degli enti locali.

In tale contesto, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve comunque fornire ai Soci adeguate informazioni sulla programmazione annuale e pluriennale. In particolare, tali comunicazioni devono contenere in chiara evidenza quanto segue:

- Le linee di sviluppo delle diverse attività;
- Il programma degli investimenti da attuarsi in conformità alla programmazione pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista per ciascun anno e delle modalità della sua copertura;
- La previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 del codice civile;

Art. 27 - Destinazione degli utili

L'Assemblea dei soci deciderà la destinazione degli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

TITOLO VI

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 28 - Nomina del liquidatore

In caso di scioglimento anche anticipato e per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici.

F.TO: ZANA ANTONIO

ROBERTO SANTARPIA NOTAIO